

COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Il nuovo adempimento IVA 2017, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016, prevede la **comunicazione trimestrale** dei dati relativi alle **fatture di vendita** ed a quelle **d'acquisto**, ed in particolare, dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione. Questa nuova prescrizione comporta l'aggiornamento dei programmi informatici di contabilità IVA, per il quale è atteso il **provvedimento attuativo** dell'Agenzia delle entrate. Come previsto dal D.P.R. n. 633/1972, i **termini di registrazione** delle fatture sono i seguenti: - fatture di **vendita**, entro **15 giorni dalla data di emissione**, ma devono concorrere alla liquidazione del mese in cui sono state emesse; - fatture **differite**, entro il giorno **15 del mese successivo all'emissione**, ma devono concorrere alla liquidazione del mese in cui sono state compiute le operazioni; - per le fatture **d'acquisto**, la norma prevede unicamente l'obbligo di registrazione anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** (al massimo, entro il secondo anno successivo a quello in cui è maturato il diritto medesimo). L'omessa registrazione nei termini (delle fatture di vendita) fa scattare la sanzione, che va dal 90% al 180% dell'imposta (fatti salvi <ravvedimento operoso> o acquiescenza). Con riferimento alle fatture d'acquisto, nella comunicazione deve essere indicato anche il **numero di fattura** attribuito dal **fornitore** (che invece non è richiesto nella registrazione della fattura sul registro). I contribuenti possono esercitare l'**opzione**, entro il **31.3.2017**, con vincolo quinquennale, per la **memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture**, mediante **riproduzione in formato elettronico**. Tale adempimento dà diritto all'esecuzione dei **rimborsi IVA** in via **prioritaria** (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale) e la **riduzione di 2 anni** del termine di **decadenza** degli accertamenti (IVA e IIDD).

INTRA-ACQUISTI: ABOLIZIONE DALLE OPERAZIONI 2017

Come ha stabilito l'art. 4, comma IV, lett. b-, del D.L. n. 193/2016, **non** è più previsto l'**obbligo** di presentazione dei Modelli INTRASTAT, relativi alle fatture **d'acquisto di beni e servizi**, ricevute da soggetti stabiliti in altro stato UE, registrate **a partire dall'1.1.2017**. Tale eliminazione è collegata all'introduzione del **<nuovo> <spesometro> trimestrale**, in cui saranno inserite anche tali operazioni. Resta peraltro confermato l'obbligo di presentare il Modello INTRA-2, riferito agli acquisti di beni e servizi relativi al mese di **dicembre/quarto trimestre 2016**, entro il 25.1.2017.

NUOVI CODICI TRIBUTO DALL'1.1.2017

A partire **dall'1.1.2017**, il codice esattoriale **<1038>**, per il versamento delle ritenute su provvigioni, mediazioni, rappresentanza, ecc., è **sostituito dal <1040>**. Altri codici di versamento, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, non sono più in corso; in particolare, sempre dall'1.1.2017, si utilizzerà il **<1001> al posto** dei seguenti: **<1004>**, **<1013>**, **<1033>**, **<1685>**, **<1686>**.

RIMBORSO CREDITO IVA: NUOVE SOGLIE PER IL VISTO

L'art. 7-*quater*, comma 32, del D.L. n. 193/2016 ha **innalzato a 30 mila euro** il limite **al di sotto del quale** le **istanze di rimborso** del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate **senza <VISTO> di conformità** e **senza <dichiarazione sostitutiva di atto notorio>** (oltre che, salvo eccezioni, **senza fideiussione**). Resta invece **fermo** (sorprendentemente) a **15 mila euro** il limite di credito IVA da usare in compensazione **<orizzontale>**, oltre il quale è **richiesto** il predetto **<VISTO>**. Anche in sede di dichiarazione IVA annuale 2017, dovranno essere indicati **disgiuntamente** l'importo del credito IVA da utilizzare in **compensazione <orizzontale>** e l'importo da richiedere a **rimborso**. Si tenga conto che per la seconda tipologia di utilizzo (rimborso) il limite di 30 mila euro è calcolato quale **somma delle richieste dell'intero periodo d'imposta**. Mentre è risaputo

che per le istanze trimestrali di utilizzo in compensazione non è richiesto il **<VISTO>**. Quindi, per fare un esempio, se una dichiarazione IVA annuale 2017 presenta un credito di 36 mila euro, che viene utilizzato in compensazione **<orizzontale>** per 14 mila euro ed è richiesto a rimborso per 22 mila euro, non è necessario apporre il **<VISTO>** di conformità. Il **limite annuo** per le compensazioni **<orizzontali>** (per imposta) è sempre di **700 mila euro**.

NUOVE LETTERE D'INTENTO IVA

A proposito delle nuove dichiarazioni d'intento, da adottare a partire dall'1.3.2017, per la validità delle quali è fatto obbligo di indicare l'**importo** che si intende **acquistare in sospensione**, i mezzi di informazione (Sole-24 Ore dell'11.1.2017) rassicurano i contribuenti, affermando che non è richiesta una **<quadratura>** tra - la sommatoria degli **acquisti da effettuare in sospensione d'imposta**, indicata sulle dichiarazioni d'intento (inviate all'Agenzia delle entrate ed al fornitore); - ed il **<plafond> complessivo utilizzabile nell'anno**. Tra l'altro, gli **importi** indicati sulle **<dichiarazioni d'intento>** sono **modificabili in aumento** ed in **diminuzione**.

ELIMINATA LA COMUNICAZIONE PER GLI ACQUISTI DA SAN MARINO

Sempre nell'ambito del **pacchetto semplificazioni**, il D.L. n. 193/2016 (art. 7-*quater*, commi 21 e 22) ha previsto la **soppressione della comunicazione** degli **acquisti da San Marino**, senza applicazione dell'IVA, **a partire dalle operazioni annotate dall'1.1.2017**. Resta quindi da inviare la comunicazione (quadro **<SE>** dello **<spesometro>**), **relativa agli acquisti** registrati nel corso del mese di **dicembre 2016**, entro il **31.1.2017**.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ENTRO IL 16 FEBBRAIO

L'INAIL, con la nota n. 575 del 13.1.2017, ha fornito le **istruzioni** necessarie per procedere all'**autoliquidazione** annuale dei **premi 2016/2017**. Il premio deve essere versato **entro il prossimo 16 febbraio**, mentre **entro il successivo 28 febbraio** le aziende devono provvedere in **via telematica** alla dichiarazione delle **retri-**

buzioni corrisposte nell'anno 2016. In tale occasione sarà possibile comunicare la scelta di accedere al **pagamento rateizzato**, in 4 rate trimestrali, da versare entro i prossimi 16 febbraio, 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre (le ultime 3 rate saranno maggiorate di un **interesse** annuo dello **0,55%**). I datori di lavoro che ipotizzano, per il 2017, una **riduzione delle retribuzioni** rispetto a quelle corrisposte nell'anno precedente, dovranno comunicarlo all'INAIL **entro il 16.2.2017**, ai fini del calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017. Ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 189/2016, le aziende colpite dagli **eventi sismici** del 2016 sono **esentate** dalle scadenze relative alla presentazione delle **denunce annuali delle retribuzioni** e per la comunicazione della **riduzione presunta delle retribuzioni** per l'anno 2017. Per le **imprese artigiane** è previsto uno **sconto del premio** a saldo 2016, nella misura del **7,61%**, a **condizione che**: - siano in regola con tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - nel biennio 2014-2015 non abbiano registrato infortuni; - abbiano presentato la relativa richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2015.

ESPOSIZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO: SOSTANZA ECONOMICA

Il decreto legislativo n. 139/2015 ha riformulato l'art. 2423-bis del Codice civile, che ora prevede che la **rilevazione** e la **presentazione** delle voci di bilancio avvenga tenendo conto della **<sostanza economica dell'operazione>**. Questa prescrizione **già era presente** nei **<principi contabili OIC>**. Nella casistica che, a tal proposito, ci propone l'Organismo Italiano di Contabilità troviamo il trattamento contabile dei **prestiti infragruppo** (OIC 15 – crediti e OIC 16 – debiti). Riguardo all'attualizzazione di un finanziamento, ad una società controllata, **infruttifero** oppure ad un **tasso decisamente inferiore a quello di mercato**, essa costituisce, non un onere od un provento finanziario, bensì un **investimento aggiuntivo della società controllante nella controllata**, che **incrementa il valore della partecipazione**. Per la **controllata** costituisce, invece, per pari importo,

un **incremento del patrimonio netto**. Sempre dalle indicazioni dell'Organismo, un **finanziamento** erogato dalla società **ai dipendenti** a condizioni agevolate è ricondotto ad una **retribuzione aggiuntiva**, rilevata quale **costo del personale**. Quanto poi alle **<immobilizzazioni materiali>** (OIC 16), nel caso in cui il momento del **trasferimento della proprietà** non coincida con quello del **trasferimento dei rischi e dei benefici** connessi al bene acquisito, la rilevazione del cespite in bilancio avviene in questo **secondo momento**. Conformemente a questi principi, l'art. 2425-bis del Codice civile prevede la ripartizione della **plusvalenza**, realizzata in ipotesi di **<lease-back>**, per il periodo di **durata della locazione finanziaria**, e, per le operazioni di **compravendita con obbligo di retrocessione** (stesso articolo), i relativi **proventi ed oneri** sono iscritti per le quote di **competenza dell'esercizio**.

NUOVO OIC 24: AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO

A partire dai bilanci dell'anno 2016, entra in vigore il nuovo principio contabile OIC 24, che riguarda l'**iscrizione** in bilancio dell'**avviamento** ed il **calcolo** del relativo **ammortamento**. E' prevista, in linea generale, un'applicazione **<retroattiva>**, ma è possibile, previa **opzione** in Nota integrativa, applicare i nuovi criteri **solo** dagli avviamenti sorti **a partire dal 2016** (mantenendo la precedente impostazione per gli avviamenti già in essere). La nuova disposizione prevede che l'avviamento sia ammortizzato secondo la sua **<vita utile>**, la cui determinazione è affidata agli amministratori; solamente qualora ciò non sia possibile, il periodo d'ammortamento è fissato in un lasso temporale **non superiore a 10 anni**, a meno che **fatti o circostanze oggettivi** giustifichino una durata maggiore. La **durata** del periodo d'ammortamento deve essere in ogni caso **<spiegata>** nella Nota integrativa. Dal nuovo principio contabile OIC 24 si desume ulteriormente che: - la vita utile dell'avviamento, stabilita al momento della sua rilevazione iniziale, **non può essere modificata** negli esercizi successivi; - l'avviamento **potrà** essere soggetto a **svaluta-**

zione per perdita durevole di valore; - in ogni caso la **massima** vita utile è stimabile in **20 anni**; - al paragrafo 68 sono fornite alcune **indicazioni per la stima** della vita utile dell'avviamento. Non sono cambiati i presupposti per l'iscrizione dell'avviamento, previsti dall'art. 2426, I comma, n. 6, del Codice civile.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	19/01/17	12/01/17
3 mesi	-0,334	-0,332
6 mesi	-0,243	-0,237
1 anno	-0,101	-0,094
CAMBI	19/01/17	12/01/17
Euro - USD	1,0668	1,0679
Euro - yen	122,23	121,69
SPREAD	19/01/17	12/01/17
Btp vs BUND 10 years	160,3	156,8

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.